

re sfavorevoli ripercussioni sullo sviluppo del ramo, creando nel pubblico l'aspettativa di formule che le Imprese non sono in grado di praticare; occorre perciò evitare simili prescrizioni, nonché ogni norma di dettaglio relativa alle caratteristiche della polizza ed in particolare quelle contenute nell'art. 21, secondo il quale la "polizza casa dovrà essere assunta di regola senza visita medica."

Norme del genere appaiono tecnicamente inammissibili, non potendosi riscontrare in queste assicurazioni le caratteristiche delle cosiddette "assicurazioni di gruppo", dato che in esse prevale il carattere facoltativo del contratto conseguente al facoltativo riscatto dell'appartamento e non si ha una chiara cognizione del "gruppo" assicurato.

È da notare, inoltre, che l'art. 18, ultimo comma prevede che "le caratteristiche della polizza saranno determinate con decreto del Ministro dell'Industria e del Commercio a norma delle vigenti disposizioni in materia che in applicazione di questo articolo il Ministro dovrà emanare nella sua